

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

42° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 1985

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente VASSALLI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Proroga del termine previsto dal primo comma dell'articolo 30 della legge 28 luglio 1984, n. 398» (1124), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 5, 6 e <i>passim</i>
BATTELLO (PCI)	4, 5
GOZZINI (Sin. Ind.)	9, 11
LAPENTA (DC), relatore alla Commissione ..	5, 6, 8
MARTINAZZOLI (DC), ministro di grazia e giustizia	5, 6, 7 e <i>passim</i>
MARINUCCI MARIANI (PSI)	11
MARTORELLI (PCI)	6, 8
PALUMBO (PLI)	3, 7, 9
SALVATO (PCI)	9

I lavori hanno inizio alle ore 19,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Proroga del termine previsto dal primo comma dell'articolo 30 della legge 28 luglio 1984, n. 398» (1124), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Proroga del termine previsto dal primo comma dell'articolo 30 della legge 28 luglio 1984, n. 398», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana è stata conclusa la discussione generale. Passiamo, pertanto, all'esame ed alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Il termine di sei mesi previsto dal primo comma dell'articolo 30 della legge 28 luglio 1984, n. 398, è prorogato, limitatamente alle disposizioni degli articoli 2, ultimo comma, 3, 7 e 29 della predetta legge, fino al 30 novembre 1985 per gli imputati di taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 416, 416-bis, 422, 575 e 630 del codice penale e dell'articolo 75, primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché di delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale punibili con l'ergastolo o con la reclusione superiore nel massimo a cinque anni, semprechè non si tratti di persone che hanno commesso il reato prima del compimento del diciottesimo anno di età.

Nel caso in cui i termini massimi di custodia cautelare siano stati prorogati per effetto delle disposizioni di cui al precedente comma, la libertà provvisoria può essere concessa anche in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

I primi due sono del senatore Palumbo e si riferiscono al primo comma dell'articolo. Il primo emendamento tende ad inserire, alla fine del comma, le seguenti parole: «e semprechè sia già intervenuta, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sentenza di condanna in primo grado o in grado di appello». Il secondo emendamento, naturalmente subordinato alla reiezione del primo, tende a sopprimere le parole: «è prorogato» e le parole: «30 novembre 1985» e ad aggiungere, alla fine del comma, le seguenti parole: «è prorogato sino al 30 giugno 1985 per gli imputati nei cui confronti sia

stato emesso un provvedimento di rinvio a giudizio, e sino al 30 novembre 1985 per gli imputati che abbiano subito una sentenza di condanna anche non definitiva».

Altri due emendamenti sono stati presentati dai senatori Martorelli, Battello, Salvato e Grossi e tendono, rispettivamente, a premettere, all'inizio del primo comma, le parole: «Se sussiste una delle ragioni indicate nel secondo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale», e ad aggiungere, dopo il primo comma, il seguente: «Tuttavia la proroga non si applica ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione all'ordinamento costituzionale diversi da quelli previsti negli articoli 289-bis, 422, 575 e 583 del codice penale quando dagli atti del procedimento risulta che l'imputato ha tenuto durante la carcerazione cautelare ed entro il 31 dicembre 1984 comportamenti specifici dai quali il giudice possa inequivocabilmente desumere il rifiuto di ogni forma di violenza terroristica o eversiva dell'ordinamento costituzionale».

PALUMBO. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, ho già avuto modo di esporre le ragioni delle perplessità del Gruppo liberale in ordine al disegno di legge in discussione. Tali perplessità derivano soprattutto dal fatto che con l'approvazione del provvedimento attuale il Parlamento finirebbe per contraddire se stesso andando in senso contrario a quanto aveva stabilito poco meno di sei mesi fa. Allora il Parlamento decise che le nuove norme dovevano essere applicate dopo una *vacatio legis* che doveva terminare il 31 gennaio 1985. Le esigenze successivamente emerse però hanno evidentemente costretto il Governo a proporre il disegno di legge in questione.

Desidero ricordare che le nostre attuali perplessità sono già state manifestate in sede di dibattito alla Camera in forma estremamente decisa, anche se il voto contrario espresso in quella sede ha rappresentato più che altro una espressione di particolare sensibilità personale sul problema.

Come ho già detto questa mattina, le ragioni addotte dal Governo a favore del provvedimento non mi sembrano sufficienti e tali da spingermi ad esprimere un voto favorevole al provvedimento stesso. Per tale motivo ho deciso di presentare due proposte di modifica tendenti a prorogare la *vacatio legis* soltanto nei confronti dei detenuti che abbiano già subito una sentenza di condanna anche se non definitiva. In caso di approvazione di tale modifica le mie perplessità diminuirebbero certamente, in quanto l'esistenza di un giudizio di merito, anche se non definitivo, consentirebbe di evidenziare l'importanza del principio di libertà che per la mia parte politica è fondamentale e preminente. L'approvazione dei suddetti emendamenti riguardanti la difesa della società civile che attualmente appare preoccupa, giustamente, per la possibile scarcerazione di un numero certamente notevole di detenuti in attesa di giudizio.

In particolare i due emendamenti, di cui il secondo subordinato alla eventuale reiezione del primo, tendono a prorogare la *vacatio legis* sino al 30 giugno 1985 nel caso di imputati che siano stati quanto meno rinviati a giudizio, e sino al 30 novembre dello stesso anno - in linea, quindi, con la proposta del Governo - nel caso di imputati che abbiano

subito una condanna anche se non definitiva. In linea di massima ritengo che i provvedimenti istruttori non dovrebbero avere rilevanza sul piano della libertà dell'individuo e pertanto preferirei che il termine fosse prorogato al 30 novembre 1985 soltanto per quanto riguarda gli imputati che abbiano subito una sentenza di condanna ancorchè non definitiva. Tuttavia, se si volesse accordare una qualche rilevanza anche ai provvedimenti istruttori, inviterei la Commissione a convergere sull'ipotesi subordinata, che è quella di prorogare sino al 30 giugno la *vacatio legis* per gli imputati rinviati a giudizio, mantenendo ferma la data del 30 novembre per coloro che abbiano subito una sentenza di condanna non definitiva.

Ritengo che, decidendo in tal senso, potremmo tra l'altro influire - almeno per quanto riguarda i provvedimenti di rinvio a giudizio - sui tempi di lavoro della magistratura, che dovrebbe accelerare i tempi processuali per concludere entro il 30 giugno le istruttorie in corso e chiamare gli imputati al dibattimento.

Sulla base delle considerazioni che ho testè svolto desidero invitare la Commissione e il Governo ad una valutazione positiva degli emendamenti da me proposti e dichiaro che dall'esito di tali emendamenti dipenderà il mio voto finale sul provvedimento.

BATTELLO. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, illustrerò rapidamente gli emendamenti proposti dal Gruppo comunista ricordando che si tratta di due proposte di modifica già presentata alla Camera. Li ripresenteremo in questa sede ritenendoli fondati su dignitose e consistenti ragioni giuridiche.

Il primo emendamento intende subordinare la concessione della proroga alla sussistenza di quelle particolari ragioni che il secondo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale indica al magistrato ai fini della possibile emissione di un mandato di cattura facoltativo. In altre parole, la nostra proposta si muove nel senso di concedere la proroga subordinandola - così come avviene per il mandato di cattura facoltativo - a particolari ragioni elencate nell'articolo 254 del codice di procedura penale, tra le quali ricordo il pericolo di fuga, il possibile inquinamento delle prove e la pericolosità dell'imputato desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto. In sostanza, l'emendamento riduce i margini di automaticità del provvedimento e restituisce o consente al magistrato un margine di valutazione che si fonda su quelle stesse ragioni di allarme sociale che si dicono essere alla base del provvedimento in discussione.

Il secondo emendamento intende tenere conto di una situazione di fatto che è venuta maturando negli ultimi tempi e soprattutto nel corso di questo ultimo anno, e proporre che la proroga non venga applicata a quella particolare categoria di popolazione carceraria che può essere, in base a specifici criteri assolutamente inequivocabili, qualificata come facente parte dell'area della dissociazione. Tale emendamento trae la sua ragione d'essere anche dalla considerazione che il tema dei detenuti «dissociati» è all'esame del Senato e dal fatto che il dibattito sulle nuove norme in materia di custodia cautelare andrebbe opportunamente integrato in questa sede, rispetto alla Camera, da tutta una rivisitazione

della disciplina attinente agli arresti domiciliari. L'accoglimento di tale emendamento rappresenterebbe, a giudizio del Gruppo comunista, una prova di sensibilità nei confronti di un problema del quale tanto si sta discutendo.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori ricapitolando la situazione, avverto che all'articolo 1 del disegno di legge n. 1124 oggi al nostro esame sono stati presentati complessivamente quattro emendamenti: due dai senatori Battello Salvato, Grossi e Martorelli e due dal senatore Palumbo.

Il primo di tali emendamenti da prendere in esame, perchè è limitativo dei criteri generali con i quali si affronta il tema della proroga della custodia cautelare, è quello presentato dai senatori Battello, Salvato, Grossi e Martorelli che tende a premettere, all'inizio del primo comma, le parole: «Se sussiste una delle ragioni indicate nel secondo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale». Il significato di tale espressione è chiarissimo in quanto limita in ogni caso questa proroga ad una valutazione singola del giudice usando i parametri dell'articolo 254 del codice di procedura penale, quali, ad esempio, il pericolo di fuga dell'imputato, la sua pericolosità sociale.

LAPENTA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo il mio voto contrario.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, il senatore Battello avrà notato che l'emendamento comunista fu presentato alla Camera dei deputati in alternativa al secondo comma dell'articolo 1. Comunque, la mia osservazione negativa innanzitutto si riferiva al fatto che avremmo costituito in ogni caso un procedimento incidentale senza capire bene quale possibilità di appello si sarebbe potuto avere. Del resto, ci saremmo avventurati, proceduralmente parlando, su una strada non consigliata. Ma il tema era - e la risposta del Governo fu contrariata per questa motivazione - che questa soggettivazione del trattamento, o meglio della scelta tra libertà e stato di detenzione, era maggiormente assicurata dalla possibilità di concedere la libertà provvisoria.

BATTELLO. Comunque, riguardo al procedimento incidentale, vi era un ulteriore emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo emendamento presentato dai senatori Battello, Salvato, Grossi e Martorelli di cui ho già dato lettura.

Non è approvato.

Passiamo al primo emendamento presentato dal senatore Palumbo - giacchè il secondo che prevede la non applicazione della proroga ai detenuti appartenenti ai cosiddetti «dissociati» mi pare che sia bene esaminarlo successivamente - che è quello più breve e tende a limitare

la proroga ai condannati in un grado di giudizio. Tale emendamento, già ampiamente illustrato dal proponente, tende ad introdurre per la prima volta nella nostra legislazione in materia una differenziazione in relazione all'esistenza di una condanna sia pure non definitiva, un tema che è stato varie volte sviluppato.

LAPENTA, *relatore alla Commissione*. Anche su questo emendamento presentato dal senatore Palumbo esprimo parere contrario.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, effettivamente l'introduzione di una differenziazione tra imputati in attesa di giudizio di primo grado e condannati con giudizio non definitivo aprirebbe un discorso tendenziale che tra l'altro è stato già rifiutato da un punto di vista sistematico generale. Inserirlo in un tema di proroghe mi pare abbastanza generico. Per la verità, rispetto le ragioni addotte dal senatore Palumbo - come ho rispettato quelle esposte dall'onorevole De Luca durante la discussione avvenuta alla Camera dei deputati -, però le cifre che vi ho fornito parlano da sole: durante la fase istruttoria presso la Corte d'appello di Napoli, se non si approverà il provvedimento oggi al nostro esame, usciranno dal carcere 152 detenuti; per quanto riguarda i processi in atto presso la Corte d'appello di Palermo e la Corte d'appello di Salerno usciranno rispettivamente 153 e 124 detenuti, e così via. Non ho bisogno di aggiungere che si tratta per la quasi totalità di imputati *ex* articolo 416 del codice penale, un articolo che riguarda molti imputati quando ancora non esisteva la legge «La Torre Rognoni».

Queste sono le ragioni per cui il Governo esprime la sua contrarietà a questo emendamento.

MARTORELLI. Signor Presidente, a nome del Gruppo comunista annuncio l'astensione dal voto sull'emendamento presentato dal senatore Palumbo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il primo emendamento presentato dal senatore Palumbo all'articolo 1.

Non è approvato.

Vi è un altro emendamento subordinato alla reiezione già avvenuta di quello precedente presentato dal senatore Palumbo che tende a sopprimere, all'articolo 1, le parole «è prorogato» e le parole «30 novembre 1985» e ad aggiungere alla fine del primo comma le seguenti parole «è prorogato sino al 30 giugno 1985 per gli imputati nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rinvio a giudizio, e sino al 30 novembre 1985 per gli imputati che abbiano subito una sentenza di condanna anche non definitiva».

LAPENTA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo il mio voto contrario.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Sono contrario sia pure per ragioni più brevi di quelli che ho addotte per il primo emendamento presentato dal senatore Palumbo.

PALUMBO. Signor Presidente, il signor Ministro mi ha preceduto quando ha detto che le ragioni per le quali ha dato il suo parere contrario a questo emendamento sono assai più brevi di quelle che lo avevano precedentemente spinto ad esprimere il medesimo parere sul primo emendamento da me presentato.

La verità è che per questo emendamento non è valida – se mi è consentito – nessuna delle ragioni che sono state addotte per respingere l'emendamento precedente, giacchè con esso noi stabiliremmo che sino al 30 giugno 1985 sono comunque prorogati i termini della *vacatio*. Quindi, il 2 febbraio 1985 non si creerebbe alcun fenomeno di fuoriuscita in massa di detenuti in attesa di giudizio. Tale argomento sparirebbe quanto meno dalle prime pagine dei giornali e certamente l'impatto nei confronti dell'opinione pubblica sarebbe assai più morbido. Inoltre, vi sarebbe un ulteriore termine che il Parlamento, ritornando su una sua precedente decisione, concederebbe alla magistratura, in termini di accelerazione, affinché il 30 giugno 1985 possano essere definiti i procedimenti in corso quantomeno nella loro fase istruttoria. D'altronde, si metterebbe in chiaro una buona volta a chi compete la responsabilità di tenere la gente in galera per anni ed anni!

È questo il punto centrale su cui noi dobbiamo fermare la nostra attenzione, e cioè che – come dicevo questa mattina – non è tanto scandaloso dover scarcerare imputati che abbiano subito anni di custodia cautelare, quanto piuttosto che imputati che abbiano subito questa custodia cautelare per anni ed anni possano essere domani assolti magari per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non sussiste. Ciò è capitato recentemente ad una persona in Sicilia – cosa del tutto aberrante – che ha subito qualche settimana di ingiusta carcerazione: ed aggiungo che questo specifico fatto appare del tutto irrilevante rispetto alla ben più consistente lungaggine di altri procedimenti.

Una cosa è certa: anche un solo giorno di galera fatto trascorrere ad un imputato per un fatto che non sussiste è una cosa ripugnante.

Quindi, con l'approvazione di questo emendamento porremo la Magistratura nella condizione di concludere i procedimenti istruttori entro il 30 giugno 1985, per darle poi un ulteriore termine fino al 30 novembre 1985 per celebrare i processi di primo grado. A quel punto, avendo l'imputato, che fosse ancora in vincoli, subito una ben determinata sentenza di condanna, certamente le ragioni della difesa e della tutela della libertà potrebbero opportunamente in qualche maniera cedere il passo di fronte alle ragioni della difesa della società e della tranquillità dell'opinione pubblica.

In fondo, quindi, questo emendamento – che dal punto di vista tecnico-procedurale giustamente ho qualificato subordinato – in realtà, invece, è l'emendamento principale sul quale desideravo richiamare l'attenzione del Governo e della Commissione. Se si seguisse la strada indicata dall'emendamento – e io vi prego, vi chiedo, vi scongiuro di

farlo – credo che riusciremmo a mediare nella migliore maniera le due esigenze fondamentali sulle quali questo dibattito si è sviluppato, e che noi oggi effettivamente siamo chiamati a mediare con una decisione che non sia di mera proroga, ma che si riveli anche politica, non di rinvio, ma di volontà di fare, di operare, di realizzare il modo migliore per uscire da questa spirale maledetta nella quale continuiamo ad avvilupparci.

MARTORELLI. Il Gruppo comunista si asterrà dal votare sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Palumbo tendente a sopprimere, al primo comma dell'articolo 1, le parole: «è prorogato» e le parole: «30 novembre 1985» e ad aggiungere, alla fine del comma, le seguenti parole: «è prorogato sino al 30 giugno 1985 per gli imputati nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rinvio a giudizio, e sino al 30 novembre 1985 per gli imputati che abbiano subito una sentenza di condanna anche non definitiva».

Non è approvato.

Passiamo all'esame del secondo emendamento presentato dal Gruppo comunista, già illustrato dal senatore Battello, e riguardante i «dissociati», cioè l'esclusione fin da questo momento da questo provvedimento di proroga, naturalmente limitato ai delitti di terrorismo. Ne do nuovamente lettura: «Tuttavia la proroga non si applica ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale diversi da quelli previsti negli articoli 289-bis, 422, 575 e 583 del codice penale quando dagli atti del procedimento risulta che l'imputato ha tenuto durante la carcerazione cautelare ed entro il 31 dicembre 1984 comportamenti specifici dai quali il giudice possa inequivocabilmente desumere il rifiuto di ogni forma di violenza terroristica o eversiva dell'ordinamento costituzionale».

LAPENTA, *relatore alla Commissione*. Il relatore è contrario a questo emendamento.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario all'emendamento. Vorrei aggiungere, però, che questo non significa assolutamente insensibilità e distrazione del Governo sul tema che è all'esame del Senato. Infatti ieri, alla Camera dei deputati, dicevo che si sarebbe trattato di una sottrazione nei confronti del Senato. Comunque, ripeto, il tema è presente nell'azione del Governo.

Ritengo, inoltre, che una anticipazione del tema all'esame del Senato, su cui il Governo ha dimostrato e dimostra una grande sensibilità, sarebbe alla fine del tutto impraticabile. Inoltre, se mi è consentito dire, a questo proposito può soccorrere la prevista concessione della libertà provvisoria.

GOZZINI. Mi dispiace molto di non poter votare questo emendamento. Le motivazioni per cui non posso votarlo sono due e coinvolgono la coscienza. La prima riguarda il fatto che noi definiremmo anticipatamente una fattispecie che - come abbiamo detto un po' tutti - sarà uno dei nodi essenziali del disegno di legge che dovremo elaborare. Seconda motivazione: una previsione di questo genere - e mi riferisco a situazioni a me note nello stesso carcere di Rebibbia - sarebbe sentita come terribilmente ingiusta perchè un omicida detenuto per ragioni comuni non potrebbe uscire, mentre ciò si verrebbe a verificare per gli omicidi per terrorismo.

PRESIDENTE. No, l'emendamento li esclude.

GOZZINI. Comunque si tratterebbe di una norma maggiormente favorevole ai detenuti per terrorismo che non a quelli comuni.

PALUMBO. Dichiaro che mi asterrò dal votare sull'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento presentato all'articolo 1 dal senatore Battello e da altri senatori di cui ho dato prima lettura.

Non è approvato.

PALUMBO. Vorrei fare una dichiarazione di voto sull'articolo 1. Avevo già annunciato che avrei regolato il mio comportamento finale sull'articolo in questione in relazione all'accoglimento o meno dei miei emendamenti al testo governativo approvato dalla Camera dei deputati.

Le ragioni che ho esposto questa mattina non mi inducono ad essere favorevole all'approvazione dell'articolo in questione; tuttavia ragioni di generale solidarietà politica e di consapevole presa d'atto della situazione, mi inducono a non andare oltre l'astensione, per cui preannuncio che mi asterrò nel voto sul testo dell'articolo in questione.

SALVATO. Brevemente, signor Presidente, voglio annunciare il voto di astensione del Gruppo comunista, precisando anche che la nostra astensione è una netta presa di distanza da questo provvedimento, e chiedo ai colleghi di valutare appieno anche il significato di queste parole.

Noi dissentiamo non soltanto nel merito del provvedimento - che non abbiamo mai sollecitato - ma dissentiamo per tutte le motivazioni che in questa sede, già stamattina, abbiamo addotto sia io sia il senatore Battello, e dissentiamo inoltre anche rispetto - e voglio riprendere questo argomento - ad un modo di legiferare su tale questione così delicata, complessa e difficile che costringe questo ramo del Parlamento ad essere (vorrei usare questo termine) «in vincoli», cioè costretti ad

accettare un testo che non piace e su cui, credo, ogni collega – per ragioni forse anche opposte – si interroga, ma che poi finisce per subire.

Se questo è lo stato delle cose, vogliamo che questa sia l'occasione per una protesta, anche al fine di determinare un'iniziativa, da parte del Presidente della Commissione e, successivamente, del Presidente del Senato, affinché possano essere raccordati i lavori delle Camere per evitare che si arrivi di fatto ad una soppressione di questo ramo del Parlamento.

Nel merito del provvedimento, concludendo, voglio soltanto dire che in realtà in questa proroga così generalizzata, senza nessuna salvaguardia rispetto alla pericolosità sociale, ma guardando soltanto ad alcuni tipi di reati, noi non solo facciamo un passo indietro rispetto alle cose che avevamo detto anche qui, in questa aula ma appunto, ripeto, diamo un segnale molto pericoloso rispetto ad una volontà reale del Parlamento e di tutte le forze politiche di una uscita, che certo dev'essere costruita con la gradualità necessaria, dalla logica dell'emergenza.

A me sembra – e il Ministro stamattina ha detto molto autorevolmente che non si tratta di questo – invece, un ripiombare in pieno anche nella stessa logica dell'emergenza.

Sono queste le ragioni più complessive, e non da ultimo c'è anche questo rifiuto dell'emendamento sulla dissociazione. Mi rendo conto delle motivazioni addotte dal senatore Gozzini rispetto anche alla delicatezza di definire il comportamento di dissociazione, però penso che un tentativo, se avessimo avuto il tempo necessario per rifletterci sopra in maniera congrua, avremmo potuto farlo già con questo provvedimento. Per cui, concludendo, vorrei prendere le distanze da questo provvedimento e mi auguro che questa possa effettivamente essere l'ultima proroga che siamo disposti a votare e che nei prossimi mesi si lavori effettivamente per rendere operanti le riforme. Ricordo questo anche perchè sono fortemente preoccupata rispetto allo stato di attuazione di altre riforme varate dal Parlamento, e mi riferisco in modo specifico all'aumento della competenza penale e civile del pretore e del conciliatore. Quello che succede nell'apparato giudiziario è anche in relazione agli ostacoli che alcune forze politiche, pongono ancora allo scioglimento ai nodi reali – che ci sono stati ricordati dallo stesso Ministro – e che riguardano l'ordinamento giudiziario.

Questa è forse una lezione per tutti noi: siamo costretti a tornare indietro e questa marcia indietro sarà espressa dal nostro Gruppo con una astensione che ha il sapore di una presa di distanza. Mi auguro che le forze politiche ed il Parlamento si confrontino con l'opinione pubblica perchè vengano fugati inutili allarmismi sociali, e si formi sull'argomento una coscienza di massa che si potrebbe tradurre in questo assunto: la democrazia la si costruisce nel momento in cui lo Stato di diritto viene attuato fino in fondo e ciò significa anzitutto rispetto della libertà personale dei cittadini.

PRESIDENTE. Del suo intervento raccolgo anche lo spunto rivolto a me direttamente – e mio tramite anche al Presidente del Senato – circa la situazione in cui ci siamo già trovati qualche volta ed in cui ci

troviamo questa sera. Non posso negare che siamo a disagio a causa dell'urgenza che ci viene imposta.

Per l'esperienza di questa Commissione posso però dire che qualche volta siamo stati noi a mettere in difficoltà la Camera dei deputati; per esempio per il provvedimento sulla carcerazione preventiva approvato lo scorso luglio dopo una lunga elaborazione trasformatrice, abbiamo costretto la Commissione giustizia della Camera dei deputati ad accogliere il nostro testo in tutti i suoi particolari.

Esiste uno stato di disagio, anche se va detto che il Governo, almeno alla Commissione giustizia del Senato, è riuscito a realizzare una corsia preferenziale molto prima della attuazione delle auspiccate riforme nel rapporto tra Governo e Parlamento.

Sono sensibile a questo richiamo e, nell'ambito delle mie competenze, me ne farò portavoce.

Per quel che riguarda il merito della nostra discussione, ripeto quello che ho detto questa mattina, e cioè che l'emendamento presentato dal Governo alla Camera dei deputati al secondo comma dell'articolo 1 è indubbiamente un correttivo di notevole efficacia che si inserisce nella linea che il Governo aveva delineato sin dall'autunno del 1983.

GOZZINI. Credo sia del tutto superfluo ribadire che la già preannunciata astensione del mio Gruppo vale anche per l'articolo 1.

Ho preso la parola semplicemente per richiamare l'attenzione della Commissione sulla necessità, a questo punto ancora più urgente, di varare in tempi brevi l'ampliamento delle misure alternative, tenendo conto dell'impatto negativo che questo provvedimento avrà sulla situazione delle carceri.

MARINUCCI. Nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo socialista, devo anche fare alcune riflessioni. È molto doloroso che ancora una volta si torni a quella schizofrenia legislativa che certamente è stata legata ai gravi fenomeni del terrorismo e della delinquenza organizzata e che speravo fosse stata abbandonata.

Avrei preferito poter votare una norma di interpretazione dell'articolo 30, poichè la soluzione scelta da questo progetto ci mette in grave disagio. Il provvedimento infatti, così come è formulato, sembra negare quella scelta che abbiamo fatto con estrema consapevolezza quando abbiamo votato la legge n. 398. È vero che oggi disponiamo di quei dati che non abbiamo avuto durante il dibattito, ma devo dire che questi dati non suffragano la formulazione di questo articolo perchè, pur sapendo adesso quanti sono i detenuti che uscirebbero dal carcere, non si conosce quanti procedimenti siano stati definiti, e soprattutto qual è la produttività della magistratura.

Non so per quale motivo si scelga la data del 30 novembre; avrei capito una proroga di 6 mesi che avrebbe coinciso con la fine della stagione di lavori, ma non condivido l'aggiunta dei due mesi estivi, oltre ad ottobre e novembre.

Mi sembra che con questo provvedimento adeguiamo i tempi di carcerazione preventiva ai lunghi tempi processuali. Vorrei quindi ribadire quanto detto dalla senatrice Salvato, e ritengo che questa debba

essere l'ultima apertura di credito alla Magistratura; voterò infatti questo provvedimento sull'onda dell'emozione suscitata da questo nuovo attentato che renderebbe assolutamente incomprensibile all'opinione pubblica e soprattutto ai parenti delle vittime una disattenzione da parte del Parlamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Art. 2.

La lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

«*b*) di uno dei delitti previsti dagli articoli 289-*bis*, primo e secondo comma, 416-*bis*, 422, 575, 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale e dall'articolo 75, primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685».

È approvato.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione finale.
Metto ai voti il disegno, di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 20,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO